

Disegno di legge n. 616 del 29.06.07 (primo firmatario)

Cessione degli alloggi popolari di proprietà della Regione. Modifiche al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

la legge regionale 16 aprile 2003 n. 4, all'articolo 19, comma 3, stabilisce la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi popolari, con riferimento al valore venale posseduto al momento dell'atto di assegnazione.

Il presente disegno di legge, con la modifica del comma 3 dell'articolo 19, intende riportare il prezzo degli alloggi popolari a valore risultante dalla rendita catastale, così come previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43.

----O----

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è sostituito dal seguente:

3. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione, sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano regolare istanza di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente comma è con espresso riferimento all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43'.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti avviati di cessione di alloggi, per i quali non sia stato ancora stipulato l'atto di vendita.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.